

STATUTO



27 Luglio 2007



TITOLO I DEI PRINCIPI COSTITUTIVI

ART. 1 COSTITUZIONE

E' costituita la Federazione Italiana Autonomi Lavoratori Chimici con sede legale in Roma. Possono aderire alla FIALC CISAL tutti i lavoratori subordinati e non e pensionati iscritti alla Fip Cisal, che operano o hanno operato nei settori Chimici, Farmaceutici, Fibre Chimiche, Petrolio, Petrolchimico, Metaniero, del settore e delle lavorazioni dei derivati chimici ed attività inerenti, della Gomma e della Plastica, valvole lampade e vetro.

ART. 2 PRINCIPI FONDAMENTALI



La FIALC CISAL è libera, indipendente e apartitica. Essa è inoltre fondata sulla osservanza dei principi democratici dettati dalla Costituzione Italiana e dalle leggi dello Stato.

ART. 3 SCOPO DELLA FEDERAZIONE

Sono scopi della Federazione:

- Organizzare in una unica Associazione Sindacale i lavoratori subordinati e non che operano o hanno operato in Aziende del settore Industria, indipendentemente da qualunque ideologia essi professino;
- Tutelare, nel campo sindacale, gli interessi professionali, economici e morali, collettivi ed individuali, di tutti i soggetti ad essa appartenenti con assoluta obiettività e libertà da ogni vincolo, tendenza o ingerenza dei partiti politici;
- Stipulare, in nome e per conto dei propri rappresentati, accordi e convenzioni di carattere generale e particolare, che interessino la categoria, provvedendo e garantendo agli stessi ogni altra forma di tutela ed assistenza;
- Apportare il proprio contributo e le proprie esperienze sindacali alla attività della CISAL cui la Federazione appartiene;
- Illustrare presso gli organi della Confederazione, le impostazioni politiche-sindacali della Federazione, le esigenze relative alle problematiche nell'ambito dell'attività sindacale, insorgenti e sorte, dei propri rappresentati, partecipando così, alla formazione delle scelte confederali;
- Partecipare alle attività di tutti gli organi pubblici, o ad essi equiparati, che si interessano della Previdenza e della Assistenza dei lavoratori, intervenendo in qualsiasi sede competente sul piano nazionale, regionale e locale;
- Operare nel quadro dei poteri e delle normative dello Stato e delle Comunità extra nazionali, con particolare riferimento agli Stati della Comunità Europea in stretto rapporto con tali Enti, al fine di favorire la reciproca integrazione secondo i principi e le linee politiche tracciate dalla CESI (confederazione Europea Sindacati Indipendenti).

TITOLO II DELLE STRUTTURE E NORME ORGANIZZATIVE E DI SETTORE

ART. 4

NORME DI ORGANIZZAZIONE E ADESIONE

L'adesione dei lavoratori dipendenti e non e dei pensionati alla FIALC CISAL avviene mediante tesseramento, attraverso cioè la sottoscrizione della tessera sindacale ed il pagamento della relativa quota annuale.

I lavoratori iscritti alla Fialc Cisol possono organizzarsi territorialmente in segreterie provinciali.

La richiesta di adesione da parte delle Segreterie Provinciali deve essere formulata per iscritto secondo le modalità previste dal regolamento del presente Statuto. Sulla richiesta di adesione decide, entro tre mesi, la Segreteria Generale, alla quale la richiesta di adesione dovrà essere rivolta, che porterà la sua decisione motivata alla prima riunione del Consiglio Generale per la ratifica. Trascorsi inutilmente tre mesi dalla data di richiesta di adesione, la stessa si intende respinta salva diversa decisione del Consiglio Generale, al quale comunque deve essere sottoposta nella prima riunione.

Gli Statuti delle Strutture Sindacali ad estensione territoriale Provinciali appartenenti alla FIALC CISAL devono essere conformi allo statuto della Federazione.

ART. 5

RAPPORTI TRA FEDERAZIONE E ORGANI TERRITORIALI

Il tesseramento di ciascun iscritto o il versamento delle quote da parte delle Segreterie Provinciali aderenti alla Federazione rappresenta l'obbligo primario la cui inadempienza comporta le sanzioni previste dal presente Statuto.

Il Consiglio Generale stabilisce, in base al bilancio preventivo ed ai singoli obiettivi, l'importo della singola tessera per iscritti ed associati.

Il Consiglio Generale, per particolari esigenze di carattere sindacale eccezionali, di intesa con le Segreterie aderenti, potrà richiedere contributi straordinari.

Ciascuna Segreteria provinciale dovrà documentare, al momento del tesseramento, la consistenza degli iscritti e degli associati e la loro articolazione territoriale.

Le uniche tessere ufficiali di iscrizione alle singole categorie e/o ad associazioni sono quelle rilasciate alla FIALC - CISAL dalla CISAL.

E' assolutamente vietato ad ogni Segreteria Provinciale di stampare e distribuire tessere sindacali di categoria o associative, in sostituzione di quelle ufficiali.

Le Segreterie sindacali aderenti o appartenenti alla FIALC - CISAL hanno autonomia organizzativa ed amministrativa purchè non in contrasto con le norme e le linee del presente Statuto e con le linee del presente Statuto e con le linee di politica sindacale e sociale della Federazione e sono soggette agli obblighi previsti dal presente Statuto e Regolamento.

In occasione dei Congressi Territoriali delle Segreterie Provinciali, deve essere invitata la Segreteria Generale della FIALC-CISAL -che interviene attraverso un suo rappresentante - a pena di nullità.

Gli eletti a cariche sindacali, a qualunque livello, hanno diritto, ove previsti, a permessi sindacali retribuiti e non, concordati con la Segreteria Sindacale aderente o appartenente ai vari livelli, nella quantità necessaria allo svolgimento del lavoro federale, nei limiti della disponibilità.


Altrettanto è stabilito per i partecipanti ai congressi, convegni, manifestazioni ed ogni altra iniziativa della FIALC-CISAL.

TITOLO III DEGLI ORGANI DELLA FEDERAZIONE

ART. 6

ORGANI DELLA FIALC - CISAL

Sono organi centrali della FIALC-CISAL:



1. il Congresso Nazionale
2. il Consiglio Generale
3. il Segretario Generale
4. la Segreteria Generale
5. il Collegio Nazionale dei Sindaci
6. il Collegio Nazionale dei Proviviri

Sono organi territoriali della FIALC - CISAL con articolazione simile a quella degli organi nazionali:

1. le Segreterie Territoriali Provinciali
2. il Congresso Territoriale
3. il Consiglio Direttivo Territoriale
4. il Collegio dei Sindaci
5. il Collegio dei Probi Viri

ART. 7

IL CONGRESSO

Il Congresso è il massimo Organo deliberante della FIALC-CISAL.

Esso determina l'indirizzo generale della politica federale.

Le sue decisioni sono vincolanti per gli organi della FIALC - CISAL e per tutte le Segreterie Provinciali ad essa aderenti o appartenenti.

ART. 8

COMPOSIZIONE DL CONGRESSO

Il Congresso è composto dai delegati eletti nell'ambito dei Congressi Territoriali delle Segreterie Provinciali, nella misura stabilita dal Consiglio Generale, almeno sei mesi prima della data di fissazione del Congresso, garantendo, in ogni caso, una rappresentanza in base ad ogni organismo nonché la partecipazione ai membri di diritto.

La partecipazione al Congresso è, in ogni caso, subordinata alla verifica della regolarità delle posizioni: organizzative e contributive.

Sono membri di diritto del Congresso e titolari del solo elettorato passivo:

- il Segretario Generale
- i componenti del Consiglio Generale
- i componenti del Collegio Nazionale dei Proviviri

ART. 9

MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEL CONGRESSO

Il Congresso si riunisce in via ordinaria ogni cinque anni su convocazione del Consiglio Generale ed, in via straordinaria, su richiesta di almeno 2/3 dei componenti del Consiglio Generale stesso.

La richiesta di convocazione straordinaria deve contenere la motivazione della richiesta stessa e gli argomenti che si propongono per la discussione.

ART. 10

COMPITI DEL CONGRESSO

Il Congresso elegge:



- il Segretario Generale
- i Componenti elettivi del Consiglio Generale
- i Componenti del Collegio Nazionale dei Sindaci
- i Componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri.

Il Congresso provvede all'approvazione e alla modifica dello Statuto.
Gli eletti durano in carica sino al successivo Congresso e sono rieleggibili.

ART. 11

QUORUM DI COSTITUZIONE DEL CONGRESSO

Il Congresso è valido quando siano complessivamente rappresentati tramite la propria organizzazione il 50% più uno dei tesserati FIALC – CISAL e nel contempo il 50% più uno degli aventi diritto.

ART. 12

QUORUM DELIBERATIVO DEL CONGRESSO

Le decisioni e le votazioni congressuali sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti aventi diritto al voto.

Durante lo svolgimento dei lavori Congressuali tutte le attribuzioni previste per i singoli organi della Federazione sono assunte dal Congresso.

ART. 13

IL CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale è il massimo organo deliberante tra un Congresso Nazionale e l'altro. E' eletto dal Congresso Nazionale secondo quanto disposto dall'art. 10 del presente Statuto. Esso è composto da 11 membri eletti dal Congresso come da regolamento, tra cui il Segretario Generale.

Il Consiglio Generale si riunisce in via ordinaria:

- subito dopo il Congresso Nazionale, su convocazione del Segretario Generale appena eletto
- almeno una volta all'anno su convocazione della Segreteria Generale a mezzo raccomandata e telefax contenente l'ordine del giorno inviato almeno 15 giorni prima della data di riunione in via straordinaria:
- su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, contenente gli argomenti da discutere ed indirizzata alla Segreteria Generale che, entro i successivi 15 giorni, deve inviare una convocazione d'urgenza.

L'ordine del giorno deve essere sempre approvato dal Consiglio Generale all'inizio dei suoi lavori.

Il verbale della riunione del Consiglio Generale è redatto a cura del Segretario del Consiglio, nominato all'inizio della riunione.

Il Consiglio Generale è presieduto da un Presidente eletto tra i suoi componenti all'inizio di ogni riunione.

Le riunioni sono valide in prima convocazione se sono presenti la metà più uno dei membri, in seconda convocazione se è presente almeno un terzo degli stessi.

Le decisioni del Consiglio Generale sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 14
COMPETENZE DEL CONSIGLIO GENERALE

Spetta al Consiglio Generale:

- convocare il Congresso Nazionale in via ordinaria ed in via straordinaria;
- eleggere nel proprio ambito i componenti della Segreteria Generale con le modalità ed il numero previsto dal presente Statuto;
- ratificare o revocare l'accettazione delle richieste di adesione delle Segreterie territoriali disposte dalla Segreteria Generale ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto;
- decidere sull'amministrazione del patrimonio immobiliare e sull'adozione dei connessi provvedimenti, compresi eventuali alienazioni o acquisti in relazione a favorevoli condizioni di mercato. Con specifica delibera può delegare i suddetti compiti alla Segreteria Generale;
- dare attuazione, anche deliberando su programmi operativi, agli indirizzi di politica sindacale definiti dal Congresso Nazionale;
- approvare il Regolamento applicativo del presente Statuto che fa parte integrante ed è ugualmente cogente; approvare il regolamento amministrativo, il regolamento congressuale ed il regolamento tipo delle Segreterie territoriali Provinciali, prevedendo strumenti di finanziamento che ne favoriscano la crescita;
- approvare il rendiconto economico e finanziario della Federazione predisposto annualmente dalla Segreteria Generale ed accompagnato dalla relazione annuale del Collegio Nazionale dei Sindaci
- Approvare il preventivo economico e finanziario della Federazione stabilendo l'importo delle singole tessere;
- Agire, nella sua qualità di massimo organo deliberante, in vece del Congresso Nazionale, procedendo alla sostituzione dei membri del collegio Nazionali dei sindaci e dei probiviri, che siano dimissionari o impediti a svolgere le loro funzioni
- Eleggere il Segretario Generale limitatamente al caso previsto all'art.15 ultimo comma.
- Cooptare su proposta del Segretario Generale i nuovi Consiglieri Generali, con voto consultivo, qualora si presentino occasioni straordinarie di crescita organizzativa.

ART. 15
IL SEGRETARIO GENERALE


Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale della FIALC – CISAL. Allo stesso sono attribuiti i necessari poteri per l'esercizio della medesima.

Il Segretario Generale può nominare collaboratori, scelti tra persone dotate di particolari esperienze e capacità tecnica in settori di primario interesse per le attività federali, ai quali può attribuire deleghe e poteri di rappresentanza, oltre che consulenti legali e fiscali.

Dirige e coordina l'attività della Federazione avvalendosi della collaborazione dei componenti della Segreteria Generale.

Assume ogni iniziativa necessaria ad assicurare il funzionamento della Federazione secondo le norme statutarie e le decisioni degli Organi collegiali.

Predisporre la relazione del Congresso Nazionale.



ART. 16

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Il Segretario Amministrativo è nominato dalla Segreteria Generale tra i componenti della Segreteria stessa su proposta del Segretario Generale, ed è Presidente del Collegio dei Sindaci.

Il Segretario Amministrativo rappresenta, unitamente al Segretario Generale, la Federazione nei confronti di Istituti di credito o equipollenti e, congiuntamente al Segretario Generale, compie tutte le operazioni bancarie relative all'apertura, chiusura e gestione ordinaria dei c/c della Federazione.

Le operazioni che comportano, a qualunque titolo, obbligazioni onerose – quali ad esempio indebitamenti e/o posizioni economiche peggiorative e/o posizioni debitorie di qualsiasi genere – devono essere concertate dal Segretario Amministrativo e dal Segretario Generale e successivamente proposte ed approvate a mezzo delibera della Segreteria Generale.

ART. 17

LA SEGRETERIA GENERALE

La Segreteria Generale è eletta dal Consiglio Generale nel suo seno.

La Segreteria Generale è composta da 5 membri tra i quali sono compresi il Segretario Generale ed un Segretario Amministrativo.

La Segreteria Generale assume le deliberazioni con la maggioranza semplice, in caso di parità prevale il voto del Segretario Generale.

È compito della Segreteria Generale :

- Nominare il Segretario Amministrativo
- Approvare o rigettare le decisioni delle Segreterie Provinciali ed accettare l'adesione di esse;
- Deferire al Collegio dei Probiviri competente, nella sua qualità di titolare dell'azione disciplinare generale, le questioni disciplinari di competenza, costituendosi eventualmente in giudizio;
- Predisporre annualmente il rendiconto economico e finanziario ed il preventivo economico e finanziario da sottoporre al Consiglio Generale per la sua approvazione;
- Gestire il patrimonio della FIALC-CISAL e amministrare, su delega del Consiglio Generale, il patrimonio immobiliare, rispondendone allo stesso Consiglio Generale;
- Nominare reggenti Provinciali per la costituzione delle Segreterie Provinciali, ove inesistenti, con l'incarico di pervenire, al più presto, al primo Congresso Provinciale da convocarsi a cura del reggente provinciale in carica;
- Nominare il Presidente del Collegio di cui all'art.23;
- Nominare, su proposta del Segretario Generale, il Vicario, il quale ha poteri di rappresentanza esclusivamente nel caso di impedimento fisico o di dimissioni del Segretario Generale.
- Nominare e revocare, su proposta del Segretario Generale, le designazioni presso organismi istituzionali esterni alla Federazione ove previsti;
- Assumere, in caso di necessità e/o urgenza, tutte le deliberazioni di competenza del Consiglio Generale al quale dovranno essere sottoposte per la ratifica nella prima riunione utile;



- ART. 17
- Provvedere al commissariamento con decisione nominativa dei 2/3 dei componenti, su proposta, del Segretario generale, delle Segreterie Provinciali, in caso di inerzia e/o mancata iniziativa della competente struttura sindacale.
Il commissariamento può avere durata massima di sei mesi.
Il commissariamento può essere adottato :
 - Per comportamenti che limitino o falsifichino il tesseramento o per il mancato pagamento delle Tessere della Federazione;
 - Per violazioni gravi dello Statuto e del Regolamento della FIALC-CISAL;
 - Per comportamenti in contrasto con le deliberazioni degli organi federali in materia di politica sindacale e/o organizzativa;
 - Per violazione, da parte degli organi delle Segreterie Provinciali, dei propri Statuti e Regolamenti;
 - Per comportamenti tali da pregiudicare il buon nome e l'immagine della FIALC-CISAL;
 - Nel caso di cui al successivo art. 33

L'impugnazione della delibera di commissariamento è possibile a mezzo del procedimento previsto dal successivo art. 22.

Avverso la delibera di Commissariamento è ammesso ricorso al Collegio Arbitrale previsto dall'art. 21.

Le riunioni della Segreteria Generale sono valide se risultano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti e le relative delibere, salvo quanto disposto per il commissariamento, sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Segretario Generale.

ART.18

IL COLLEGIO NAZIONALE DEI SINDACI

Il Collegio Nazionale dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, ne è il Presidente il Segretario Amministrativo

IL Collegio Nazionale dei Sindaci esercita il controllo di legittimità sulle entrate e sulle uscite concernenti il rendiconto economico/finanziario relativo alla Federazione e ne riferisce con apposita relazione al Consiglio Generale.

Esso è inoltre competente ad esaminare i rendiconti delle Segreterie Provinciali in caso di commissariamento.


TITOLO IV

DELLA GIURISDIZIONE INTERNA

ART.19

IL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è eletto dal Congresso Nazionale ed è composto da tre membri effettivi - che eleggono tra loro il Presidente e due supplenti - che sono incompatibili con qualunque altra carica rivestita all'interno della Federazione.



In caso di assenza del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal componente effettivo più anziano di età.

La carica di Proboviro Nazionale è incompatibile con qualsiasi altro incarico negli Organi elettivi Federali, nonché con qualunque mandato professionale conferito dalla FIALC-CISAL.

ART.20 SANZIONI

Il Collegio, a seconda della gravità dei fatti, eroga le seguenti sanzioni:

- Richiamo scritto;
- Deplorazione con diffida;
- Sospensione fino a dodici mesi, con destituzione di eventuali incarichi;
- Espulsione.

ART.21 TERMINI

Il Collegio, ricevuti gli atti, procede alla contestazione degli addebiti, convoca le parti, fissa i termini per la presentazione di documenti e memorie, assume i mezzi istruttori che ritiene più opportuni e decide entro il termine massimo di 90 giorni. Detto termine può essere prorogato per una sola volta di ulteriori 30 giorni, per motivi che devono essere comunicati alle parti.

La decisione del Collegio Nazionale dei Probiviri ha natura di lodo arbitrale irrituale, vincolante per gli associati, gli organi Federali e le Segreterie Provinciali. Il dispositivo, immediatamente esecutivo, deve essere depositato nei termini di cui al comma precedente presso la Segreteria Generale che provvede a darne immediata comunicazione alle parti.

La motivazione della decisione deve essere depositata presso la Segreteria Generale entro 30 giorni dal deposito del dispositivo.


Decorso il termine di cui al primo comma, i componenti il Collegio giudicante decadono automaticamente dalla carica ed il Consiglio Generale, nella sua prima riunione, integra il nuovo Collegio Nazionale dei Probiviri, come previsto all'art.14 penultimo capoverso del presente Statuto. In tal caso, fino a quel momento, il giudizio rimane sospeso.

ART. 22 IL COLLEGIO ARBITRALE

Le controversie tra Segreterie Provinciali, e tra Segreterie provinciali e la Federazione FIALC-CISAL, sono decise da un Collegio Arbitrale, composto da tre membri di cui due nominati dalle parti ed il terzo dalla Segreteria Generale. Qualora la Federazione FIALC-CISAL sia parte della controversia, il terzo membro sarà nominato dai due arbitri nominati dalle parti o, in caso di disaccordo tra di essi, dalla confederazione CISAL.

Il Collegio decide con lodo irrituale.

Il lodo dovrà emanarsi entro 60 giorni dalla costituzione del Collegio Arbitrale – da considerarsi avvenuta al momento dell'accettazione dell'incarico da parte di tutti e tre gli arbitri salvo proroga per un sola volta e per lo stesso



periodo di cui sopra. In mancanza del lodo entro il termine suddetto, le parti potranno adire il collegio arbitrale della Cisa.

Il Regolamento dello Statuto stabilisce modalità e termini di instaurazione della procedura arbitrale.

TITOLO VI DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEGLI ISCRITTI

ART. 23 DIRITI E DOVERI DEGLI ISCRITTI

Ogni tesserato assume personalmente l'obbligo di osservare le norme del presente Statuto e del Regolamento FIALC - CISAL e di ottemperare alle decisioni degli Organi federali.

Ogni tesserato ha il dovere di collaborare e cooperare, con lealtà e correttezza, al raggiungimento degli scopi istituzionali della Federazione ed alla attuazione delle sue linee di politica sindacale.

Chiunque adisca la Magistratura ordinaria contro gli Organi Federali senza avere prima proposto la relativa azione davanti agli organi giurisdizionali FIALC - CISAL, secondo gli articoli che precedono e senza averne ottenuto le decisioni definitive, decade automaticamente da qualunque carica ricoperta all'interno della Federazione quanto all'interno delle Segreterie Provinciali.

Perde altresì, automaticamente, la qualità di iscritto, tanto della Federazione quanto delle suddette Segreterie territoriali e si intende automaticamente espulso dalla Federazione e/o dalla Segreteria Provinciale di appartenenza.


Competente della relativa declaratoria - avente efficacia meramente dichiarativa - è la Segreteria Generale, entro 30 giorni da quando abbia acquisito conoscenza dell'azione proposta.

Chiunque sia chiamato a ricoprire cariche in Organi della Federazione o incarichi nei suoi Enti ed Uffici od in commissioni, consulte, comitati ed in ogni altra struttura in cui la Federazione è chiamata a partecipare, deve dichiarare, prima della accettazione ed a richiesta, certificare, a pena di decadenza dall'incarico o dalla carica ricoperta, l'eventuale esistenza di procedimenti penali a carico, in corso o definiti con sentenza di condanna.

Chiunque tra gli iscritti o tra gli associati ad una Segreteria Provinciale, incorra in un provvedimento restrittivo della libertà personale ad iniziativa dell'Autorità Giudiziaria, resta sospeso, in via cautelativa, dalla qualità di iscritto e da qualunque carica sindacale ricoperta per tutta la durata del procedimento penale. Sulla domanda di riammissione anticipata decide la Segreteria Generale sentito il Collegio Nazionale dei Proibiviri.

TITOLO VII DELL'AMMINISTRAZIONE

ART. 24



NORME AMMINISTRATIVE

L'ammontare del contributo annuo è stabilito dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria Generale in relazione alle finalità programmatiche ed alle esigenze di gestione per il periodo cui il contributo si riferisce.

Ciascun iscritto è tenuto, entro il termine del 30 di ogni mese al versamento della quota associativa, salvo specifici accordi con la Segreteria Generale.

La violazione di tale obbligo comporta, nei confronti degli inadempienti, la sospensione immediata della eventuale rappresentanza in seno agli organi della FIALC - CISAL e, ove ne ricorrano i presupposti, il commissariamento della Segreteria Provinciale.

L'aliquota percentuale di trattenuta sindacale a carico di tutti gli iscritti, deve allinearsi almeno sulla soglia dello 0,50% dello stipendio gabellare e della contingenza.

ART. 25

ENTRATE DELLA FEDERAZIONE

Le entrate della FIALC - CISAL sono costituite:

- a) dall'ammontare dei contributi versati dagli iscritti;
- b) dagli interessi attivi e da altre eventuali rendite;
- c) dai lasciti e dalle donazioni;
- d) da eventuali contribuzioni volontarie;
- e) da finanziamenti di enti pubblici o privati previsti dalla legge;
- f) da proventi delle attività previste dall'art. 111 TUIR.

Finchè è costituita la FIALC - CISAL, né le Segreterie Provinciali né ciascun iscritto, possono chiedere divisioni del fondo patrimoniale, né pretendere, in caso di recesso o di esclusione, alcuna quota per qualsiasi titolo, ragione o azione, anche sotto forma di restituzione dei contributi già versati.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge.

ART. 26

USCITE DELLA FEDERAZIONE

Le uscite sono costituite:

- a) dalle spese di funzionamento e di rappresentanza relative all'organizzazione, all'amministrazione ed alla presenza della FIALC - CISAL in Italia ed in Europa;
- b) dalle spese di sviluppo, funzionamento e di rappresentanza relative alle Segreterie Provinciali della FIALC - CISAL, attingendo allo specifico budget, la cui disciplina è demandata al Regolamento statutario;
- c) da altre spese eventualmente dichiarate obbligatorie da leggi o da regolamenti delle competenti Autorità.

Eventuali altre spese debbono avere ad oggetto l'interesse allo sviluppo delle attività e dell'immagine della FIALC - CISAL.

TITOLO VIII



DELLE OBBLIGAZIONI

ART.27 OBBLIGAZIONI

Le Segreterie territoriali Provinciali, attraverso le persone fisiche che le rappresentano, sono direttamente responsabili delle obbligazioni da esse assunte a qualsiasi titolo e nei confronti di chiunque – con particolare riferimento alle obbligazioni in materia di assunzioni, licenziamenti e, in generale, rapporti con il personale dipendente o meno – con totale esclusione di responsabilità tanto civile quanto penale, a carico degli organi della Federazione o delle persone fisiche che li rappresentano, né potranno chiedere, in alcun modo, di essere sollevate dalle stesse per qualsiasi motivo, in particolare, per il vincolo di appartenenza alla Federazione se non preventivamente autorizzate con delibera della Segreteria Generale.

TITOLO XI DELLO SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART.28 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento della FIALC – CISAL può essere deliberato esclusivamente dal Congresso Nazionale, sempre che la relativa decisione sia assunta con maggioranza qualificata dei quattro quinti degli aventi diritto al voto.

Il Congresso Nazionale procede altresì alla nomina di tre liquidatori con attribuzioni conformi alle disposizioni legislative vigenti in materia nonché sulla destinazione delle risorse finanziarie eventualmente risultanti in eccedenza a liquidazione avvenuta. Essi hanno l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe a quelle della FIALC – CISAL o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662 e salvo diversa disposizione imposta dalla legge.

Ai sensi della medesima disposizione normativa si stabilisce che le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

TITOLO XII DELLE SEGRETERIE TERRITORIALI PROVINCIALI

ART. 29
NULLITA' DEL CONGRESSO NAZIONALE E DEI CONGRESSI
TERRITORIALI DELLE SEGRETERIE PROVINCIALI
Il Congresso Nazionale e delle Segreterie territoriali Provinciali è nullo
quando:



- approvi o modifichi uno Statuto che neghi l'autonomia sindacale, o le prerogative federali, violando in modo insanabile il vincolo associativo federale;
- sia dimostrato che le elezioni delle cariche sindacali siano state viziate da brogli elettorali o da errori o che siano state effettuate con procedure di votazioni diverse da quelle previste statutariamente;
- sia stata esercitata nei confronti dei soggetti aventi diritto al voto, violenza fisica o morale;
- non siano stati eletti tutti gli organi statutariamente previsti;
- abbiano comunque votato persone sprovviste di voto;
- sia stato convocato con procedure contrastanti con lo Statuto della Segreteria Provinciale o con il presente Statuto Federale;

In tutti i casi suddetti, l'efficacia della delibera eventualmente adottata dal Congresso Nazionale, è sospesa con apposita delibera dichiaratoria adottata dalla Segreteria Generale.

A seguito della dichiaratoria di inefficacia, le singole Segreterie Provinciali, alternativamente, possono effettuare una nuova convocazione del Congresso rispettando le disposizioni violate, oppure instaurare la procedura arbitrale secondo le modalità ed i tempi delle norme che precedono.

La dichiaratoria di nullità è pronunciata dalla Segreteria Generale entro 30 giorni dalla richiesta che chiunque avrebbe interesse può rivolgerle entro 10 giorni dalla conclusione del Congresso. Nella stessa delibera la Segreteria Federale procede al commissariamento della Struttura.

ART.30

RECESSO ED ESCLUSIONE DELLE SEGRETERIE PROVINCIALI

Le Segreterie Territoriali Provinciali aderenti alla FIALC - CISAL possono recedere dal vincolo federale.


Il diritto di recesso deve essere esercitato dalle Segreterie a mezzo della convocazione, effettuata nel rispetto del presente Statuto e dei singoli Statuti, del Congresso Nazionale.

Ai fini della validità della relativa delibera del Congresso, deve sussistere il quorum deliberativo dei quattro quinti dei presenti.

Al Congresso Nazionale deve essere invitata, ai fini della validità della convocazione, la Segreteria Generale.

L'esclusione dalla Federazione delle Segreterie Provinciali, avviene nei seguenti casi:

- comportamenti che pregiudichino gravemente l'immagine ed il buon nome della FIALC-CISAL adottati dai componenti degli organi di vertice delle stesse Strutture Sindacali aderenti;
- comportamenti che pregiudichino gravemente l'immagine ed il buon nome della FIALC-CISAL adottati dai singoli iscritti delle stesse Strutture Sindacali aderenti, qualora queste ultime non adottino nei loro confronti sanzioni disciplinari secondo le modalità previste dai rispettivi Statuti o, in mancanza, secondo le modalità di cui all'art.21 e seguenti del presente Statuto;
- morosità protratta per almeno un anno.



TITOLO XIII
DELLE MODIFICHE STATUTARIE

ART.31
COMPETENZA E QUORUM DELIBERATIVO

La modifica dello Statuto FIALC-CISAL è di competenza del Congresso Nazionale che delibera con la maggioranza di due terzi degli aventi diritto al voto.

TITOLO XIV
NORME DI ATTUAZIONE

ART. 32
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

Il Consiglio Generale provvederà, nel rispetto della sostanza delle norme approvate, a collazionare il testo statutario provvedendo a rettificare eventuali errori, imprecisioni terminologiche o improprietà che dovessero risultare dalla più attenta lettura del testo medesimo.

Provvederà inoltre ad individuare i criteri utili alla determinazione della maggiore rappresentatività delle Segreterie Territoriali Provinciali e Regionali.

Al Consiglio Generale è demandato il compito di emanare un Regolamento per l'attuazione delle norme del presente Statuto.

ART. 33
REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE DIPENDENTE
DELLA FEDERAZIONE

Alla Segreteria Generale è demandato il compito di emanare il Regolamento Organico del Personale per i dipendenti FIALC-CISAL

TITOLO XV
NORME GENERALI


ART.34

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento allo Statuto della Cisal ed in caso di silenzio dello stesso, alle norme generali del codice civile. Ciò anche con particolare riferimento al sistema sanzionatorio nei confronti degli associati previsti dallo statuto della Cisal ed al relativo Regolamento.

TITOLO XVI
NORME TRANSITORIE


ART. 35
DISPOSIZIONE TRANSITORIE

Le norme del presente Statuto sono immediatamente efficaci e vincolanti.




E' fatto obbligo alle Segreterie Territoriali Provinciali e Regionali di apportare le necessarie modifiche per adeguare i propri Statuti a quello Federale.

Segretario Generale Fialc Cisl
Giuseppe Graniti



Segretario Amministrativo
Mauro Petrolati



ACCORDO DI CONCILIAZIONE
REGOLAMENTO N. 13-7-01 Serie 3
dati 5495 con il € 168,80
(Euro Cassa di Roma (bto))

